

REPUBBLICA ITALIANA



**REGIONE SICILIANA**

**Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica**

Dipartimento delle Autonomie Locali

Servizio 3

**IL DIRIGENTE GENERALE**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTO** il vigente Ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con l.r. 16.3.1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 58 della l.r. 1.9.1993, n. 26;

**VISTO** l'art. 174 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267;

**VISTO** l'art. 151 dello stesso d.lgs. 18.8.2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine ultimo per le deliberazioni dei bilanci di previsione per l'anno successivo da parte dei Comuni e delle Province;

**VISTO** l'art. 1, comma 2, della l.r. 1.10.2015, n. 23;

**VISTO** il regolamento d'attuazione dell'art. 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, emanato con decreto Presidenziale n. 20 del 29.2.2012;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie Generale n.285 del 6.12.2017, che ha differito al 28.2.2018 il termine per le deliberazioni dei bilanci di previsione degli enti locali per gli esercizi finanziari 2018/2020;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie Generale n. 38 del 15.2.2018, che ha ulteriormente differito al 31.3.2018 il termine per le deliberazioni dei bilanci di previsione degli enti locali per gli esercizi finanziari 2018/2020;

**RICHIAMATA** la circolare dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica n. 3 del 2.3.2018 con la quale, tra l'altro, sono stati invitati i Liberi Consorzi ed i Comuni a trasmettere gli estremi delle deliberazioni consiliari di adozione dei bilanci di previsione per gli esercizi finanziari 2018/2020;

**CONSIDERATO** che con la suddetta circolare, nell'invitare le Amministrazioni degli enti al rispetto del termine di scadenza, al fine di evitare l'azione sostitutiva mediante la nomina di un commissario ad acta, si è anche evidenziato che lo stesso termine include tutti i periodi assegnati dai rispettivi regolamenti di contabilità degli Enti, ivi compresi i tempi entro i quali i consiglieri possono presentare emendamenti allo schema di bilancio;

**CONSIDERATO** che il comune di Milazzo (ME) con deliberazione commissariale n. 101 dell'8.11.2016 ha dichiarato, ai sensi dell'art. 246, comma 1, del d. lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, il dissesto finanziario;

**VISTA** la nota prot. 170 del 18.7.2017 del Segretario Generale del Comune suddetto, con la quale viene data notizia che il Ministero degli Interni con D.M. n. 160373 dell'1.12.2017 ha approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n. 52 dell'8.6.2017;

**CONSIDERATO** che con la sopracitata nota viene rappresentato che il Comune ha disatteso le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale non adottando, nei termini assegnati, gli

strumenti contabili mancanti, tra i quali i bilanci di previsione degli esercizi finanziari 2016/2018 e 2017/2019;

**VISTO** il D.D.G. n. 206 del 2.8.2018 con il quale è stato attribuito ad un funzionario del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali l'incarico di commissario ad acta per svolgere preliminarmente le necessarie funzioni di impulso e di sollecitazione per l'approvazione dei bilanci di previsione 2016/2018 e 2017/2019 presso il Comune di Milazzo sostituendosi, se necessario, per l'esercizio dei relativi poteri, agli Organi inadempienti dello stesso Comune per l'approvazione dei bilanci medesimi;

**VISTA** la nota prot. 2295 dell'11.1.2019, registrata al protocollo generale con il n. 984 del 15.1.2019, del Sindaco del Comune di Milazzo con la quale si comunica che l'azione posta in essere dal Commissario ad acta incaricato ha consentito l'approvazione dei bilanci di previsione 2016/2018 e 2017/2019 e si richiede di procedere all'attribuzione di un nuovo incarico per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020;

**RAVVISATA**, pertanto, la necessità di esperire il conseguente intervento sostitutivo, ex art. 109 bis dell'O.R.EE.LL., con la nomina di un Commissario ad acta, che curi gli adempimenti omessi dagli enti, essendo già ampiamente scaduto il termine fissato per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020, svolgendo preliminarmente le necessarie funzioni di impulso e di sollecitazione per l'approvazione del bilancio di previsione, sostituendosi, se necessario, per l'esercizio dei relativi poteri, agli organi inadempienti del Comune di Milazzo per l'approvazione del bilancio medesimo;

**VISTO** il parere n. 17051 dell'8.6.2012 dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione siciliana, in ordine al termine da assegnare nei procedimenti di commissariamento ad acta ex art. 109/bis dell'O.R.EE.LL.;

**VISTO** il decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n. 40 dell'8.6.2012 di determinazione delle indennità di carica e di responsabilità spettante ai commissari ad acta insediatisi presso gli enti locali;

## D E C R E T A

### Art. 1

Per le finalità dell'art. 109/bis dell'O.R.EE.LL., approvato con l.r. 15.3.1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni, il Sig. Carando Alessi, componente dell'Ufficio Ispettivo del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali, è nominato Commissario ad acta, per gli adempimenti in premessa specificati, presso il Comune di Milazzo (ME).

### Art. 2

Il soggetto incaricato procederà preliminarmente ad accertare lo stato del procedimento, con le modalità di cui all'art. 4 del D.A. n. 40 dell'8.6.2012, dando successivamente corso all'insediamento presso l'ente, risultando in tal modo legittimato a procedere alla specifica attività d'impulso e/o sostitutiva necessaria per portare a compimento l'incarico.

Il predetto commissario, qualora non siano stati predisposti dagli uffici finanziari il relativo schema di bilancio 2018/2020 e gli atti propedeutici e/o connessi prescritti dalle vigenti disposizioni in materia, potrà in essere specifica attività d'impulso nei confronti degli stessi.

Ove lo schema di bilancio in argomento sia stato esitato dagli uffici finanziari ma non approvato dalla Giunta, il Commissario si sostituirà per l'approvazione dell'atto di pertinenza di tale Organo.

### **Art. 3**

Qualora lo schema di bilancio dovesse risultare privo del parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, il Commissario avvierà specifica attività sollecitatoria finalizzata all'acquisizione del parere nel rispetto dei termini previsti dal regolamento comunale di contabilità.

Non appena acquisito il citato parere, e non prima, il Commissario ad acta provvederà, tenuto conto delle prescrizioni di legge e regolamentari, a convocare il Consiglio comunale e ad assegnare il termine di cui all'art. 109/bis dell'O.R.EE.LL.. Tale termine avrà decorrenza dalla data della prima adunanza così come indicata nell'avviso di convocazione. Il suddetto avviso di convocazione dovrà contenere espresso avvertimento circa le conseguenze della mancata adozione dell'atto nel termine assegnato e specificamente che, nella ricorrenza di tale ipotesi, il Commissario ad acta interverrà sostitutivamente adottando l'atto omesso e dando corso all'applicazione delle sanzioni previste dai commi 3 e 4 dell'art. 109bis dell'O.R.EE.LL..

### **Art. 4**

Nel caso in cui dovesse risultare in corso la sessione consiliare con all'ordine del giorno l'approvazione del documento finanziario in argomento, il Commissario ad acta, con provvedimento da notificare a tutti i Consiglieri, dovrà formulare apposita prescrizione per l'adozione dell'atto finanziario nel termine di cui all'art. 109bis, formulando nel contempo la medesima avvertenza che per la mancata adozione, nel termine prescritto, il Commissario ad acta interverrà sostitutivamente adottando l'atto omesso e dando corso conseguentemente all'avvio del procedimento per l'applicazione delle sanzioni previste dai commi 3 e 4 dell'art. 109bis dell'O.R.EE.LL..

### **Art. 5**

Nell'ipotesi in cui il Consiglio abbia già deliberato di non approvare la proposta di deliberazione del bilancio in questione, il Commissario ad acta, dopo aver valutato gli eventuali rilievi dei Consiglieri, dovrà avviare una nuova sessione consiliare, con adunanza da tenersi il primo giorno utile allo scadere dei termini previsti dal regolamento dell'Ente.

Contestualmente il Commissario assegnerà ai Consiglieri il termine di cui all'art. 109 bis dell'O.R.EE.LL. e avvertirà gli stessi delle conseguenze derivanti dalla mancata approvazione dell'atto nel termine indicato, comportanti l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo.

### **Art. 6**

Più specificamente, ove decorra infruttuosamente il termine assegnato al Consiglio Comunale, il Commissario ad acta provvederà ad approvare la proposta deliberativa relativa al bilancio di previsione es. fin. 2018/2020, nonché gli atti propedeutici e/o connessi, ivi compresi gli allegati, prescritti dalle vigenti disposizioni in materia e, per effetto dell'avvenuta sostituzione del Consiglio inadempiente, ne darà immediata comunicazione all'Assessorato Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica - Dipartimento Autonomie Locali per l'avvio del procedimento di applicazione delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 109bis dell'O.R.EE.LL..

**Art. 7**

E' fatto obbligo all'Ente di mettere a disposizione del Commissario ad acta il personale, gli atti e la documentazione necessari per l'esercizio delle funzioni sostitutive.

**Art. 8**

Al Commissario sono dovuti l'indennità di carica e di responsabilità determinata con decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n. 40 dell'8 giugno 2012 ed il rimborso delle spese sostenute, con le modalità e nella misura di cui alla vigente normativa, il cui onere complessivo è posto a carico degli enti inadempienti; questi ultimi sono tenuti ad attivare, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, l'azione di rivalsa a carico dei soggetti eventualmente responsabili.

L'indennità ed i rimborsi sopracitati dovranno essere liquidati e pagati ai commissari ad acta, nel termine di giorni 30 dalla presentazione delle relative richieste.

**Art. 9**

Avverso il presente provvedimento i soggetti legittimati potranno presentare ricorso, entro 60 giorni, avanti al T.A.R. Sicilia - Palermo o, alternativamente, entro 120 giorni, avanti al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo, li 05-02-2019

Il Dirigente Generale  
Rizza



Il Dirigente del Servizio 3  
Di Gaudio

L'Istruttore direttivo  
Abbinanti